

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1541 DEL 19/08/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dott.ssa MICHELA PICCININI

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SIG.RA ANNA PRETTO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1676/22

Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: per il Dirigente, f.to Sara Baldassin

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 68492 del 01/08/2022 la sig.ra Anna PRETTO, dipendente a tempo determinato in qualità di collaboratore professionale sanitario (assistente sanitario - categoria "D") assegnata presso l'Unità operativa complessa "Servizio di Igiene e Sanità Pubblica" del Distretto 2 Alto Vicentino, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- l'articolo 58, comma 4, del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21 maggio 2018 prevede per i dipendenti assunti a tempo determinato un termine di recesso fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non superiore a trenta giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno; in caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione di unità derivante dal computo;
- la dipendente risulta assunta mediante contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 09/05/2022 con scadenza del termine contrattuale prevista il 08/05/2023 e deve pertanto contrattualmente un termine di preavviso lavorato di dodici giorni decorrente dal 16/08/2022, con scadenza il giorno 27/08/2022 (compreso);
- nell'istruire la pratica di dimissioni, con nota n. 70436 del 08/08/2022 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato la dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato la dipendente a programmare i congedi spettanti con conseguente spostamento della data di cessazione del rapporto non prima del 02/09/2022 (data che tiene conto del termine di preavviso lavorato dovuto e della programmazione di tutti i congedi spettanti);
- con successiva nota prot. n. 70606 del 08/08/2022, la dipendente ha comunicato di voler cessare dall'impiego a decorrere dal 05/09/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 04/09/2022).

Visti e richiamati:

- il comma 4 dell'art. 58 del C.C.N.L. 21/05/2018 Comparto Sanità, il quale stabilisce i termini di preavviso di recesso dal contratto a tempo determinato;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 con la quale la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 e s.m.i. "*di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)*";
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018, la quale precisa che "*le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della*

cessazione del servizio le ferie non fruita sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente".

Per quanto sopra, il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di:

- prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente sig.ra Anna PRETTO a decorrere dal 05/09/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 04/09/2022), rassegnate nel rispetto del preavviso di cui al comma 4 dell'art. 58 del C.C.N.L. 21/05/2018 – comparto sanità.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte della sig.ra Anna PRETTO, collaboratore professionale sanitario (assistente sanitario - categoria ``D``) a tempo determinato a decorrere dal 05/09/2022, rassegnate nel rispetto del preavviso di cui all'art. 58, comma 4, del C.C.N.L. 21/05/2018 – comparto sanità;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.